



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

**PACCHETTI INTEGRATI di AGEVOLAZIONE (PIA)  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI**  
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. n. 39/3 del 10.11.2010

**FAQ**

1^ pubblicazione del 09.12.2010

2^ pubblicazione del 13.12.2010

3^ pubblicazione del 11.04.2011

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

## Sommario

<u>A – INVESTIMENTI AMMISSIBILI</u> .....	1
<u>B - SOGGETTI BENEFICIARI</u> .....	2
<u>C – REQUISITI</u> .....	3
<u>D – ATTIVITA' AMMISSIBILI</u> .....	6

## A – INVESTIMENTI AMMISSIBILI

### 1 a)

- D.** Caso di vendita di un immobile tra due imprese di cui:  
Venditore: Ditta individuale in contabilità ordinaria (rappresentante legale Padre)  
Acquirente società srl (soci 2 figli un nipote e 1 socio non parente)  
L'immobile appartenente alla Ditta Individuale fa parte dello stato patrimoniale ed è nel libro dei cespiti della stessa da 24 mesi, ovvero da Dicembre 2008  
Si chiede conferma se nel caso sopra descritto la spesa per l'immobile sia ammissibile al 100%
- R.** L' art. 8 co. 3 del bando prevede che *“le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere a), c), d, f) e g), di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione.*  
*Le spese predette relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta.”*  
Nel caso specifico, considerando che il venditore è una ditta individuale e che il patrimonio della ditta individuale ed il patrimonio personale del titolare firmatario sono giuridicamente confusi, le spese devono essere considerate ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa acquirente di soci non parenti/affini del titolare firmatario della ditta individuale venditrice.

### 2 a)

- D.** Nel caso in cui un'impresa presenti un Piano di Innovazione Aziendale congiuntamente con un Organismo di Ricerca, quali sono i limiti minimi di spesa previsti dal bando? Bisogna presentare una sola o più Domande di Accesso?
- R.** L'art. 15, c. 5 prevede che *“i costi ammissibili del Piano di Innovazione dell'organismo di ricerca devono essere almeno pari alla soglia minima di accesso prevista per le imprese collegate”*. In caso di presentazione congiunta, ogni soggetto partecipante presenta la propria domanda di accesso con l'esposizione delle spese di propria competenza, dando opportuna evidenza, anche all'interno della proposta di massima descrittiva, dei soggetti con cui presenta congiuntamente il Piano di Innovazione.

### 3 a)

- D.** I limiti minimi previsti per i costi ammissibili complessivi per il Piano di Sviluppo Aziendale all'art. 6, c. 2 del Bando ?
- R.** I limiti minimi previsti dal Bando all'art. 6, c. 2 (€ 250.000,00 per le imprese artigiane; € 400.000,00 per le imprese industriali; cfr art.15, c. 5 per Organismi di Ricerca) rappresentano limiti di ammissibilità alle agevolazioni; pertanto, qualora a seguito dell'attività istruttoria prevista dagli art. 27 e ss del bando, le spese ammissibili risultino inferiori ai sopraccitati limiti, la richiesta di accesso alla FASE 2 e di conseguenza l'intera istanza di agevolazione avrà esito negativo.

## **B - SOGGETTI BENEFICIARI**

### **1 b)**

- D.** Nell'ipotesi che presenti la domanda una società A controllata direttamente da una società B, sullo stesso bando può presentare domanda una terza società C a sua volta controllata da un'altra società D (che a sua volta detiene il controllo della società B)?
- R.** In risposta al quesito posto si evidenzia che l'**art. 2359** del codice civile, rubricato "**Società controllate e società collegate**", sancisce che:

*"Sono considerate società **controllate**:*

- 1) le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante nell'assemblea ordinaria**;*
- 3) le società che sono sotto **influenza dominante** di un'altra società in virtù di **particolari vincoli contrattuali** con essa.*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate **collegate** le società sulle quali un'altra società esercita un'**influenza notevole**. L'**influenza** si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".*

Pertanto, **qualora la società D controlli, ai sensi del citato articolo 2359 c.c. sia la società A che la società C, non è ammessa la contemporanea presentazione di domande da parte di dette imprese, ai sensi dall'art. 6 comma 4 del Bando.**

### **2 b)**

- D.** E' possibile la presentazione di domanda di accesso da parte di due imprese A e B, entrambe controllate da un fondo di investimento?
- R.** Il Bando all'art. 6, c. 4, prevede che *"[...] non è altresì ammessa la presentazione di più domande di accesso sullo stesso bando, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C. [...]"*. Ferma restando l'ipotesi in cui il fondo di investimento non detenga il controllo delle imprese in questione, si ribadisce il divieto previsto dal citato art. 6, c. 4.

### **3 b)**

- D.** L'art. 17, c. 3, ultimo capoverso, del bando prevede che *"[...] In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina non si applicano all'organismo di ricerca"*. Pertanto le maggiorazioni previste dall'art. 17, c. 3 non si applicano agli organismi di ricerca, in caso di presentazione congiunta del Piano di Innovazione?
- R.** L'ultimo capoverso dell'art. 17, c. 3 si riferisce alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006. Le agevolazioni per i Piani di Innovazione Aziendale presentati da Organismi di ricerca vengono concesse ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, che prevedono *"[...] Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria [...]"*. Le maggiorazioni sono pertanto applicabili anche agli organismi di ricerca, nelle forme previste dall'art. 17 del Bando.

**4 b)**

**D.** Premesso che la presentazione della nostra domanda prevede come partner per l'innovazione un Organismo di Ricerca, si richiedono chiarimenti circa l'attribuzione del punteggio in Fase 2 per il Piano di Innovazione Aziendale.

Nella tabella D all'art. 18 comma 1 del Bando, imprese e Organismi di Ricerca possono avere 2 punteggi diversi, come si evince dall'attribuzione dei punteggi di D3.4 e di D4.2. Si chiede pertanto:

1) A cosa serve avere 2 punteggi ?

2) Cosa succede se, a causa della differenza di punteggio, nella graduatoria finale l'impresa dovesse rientrare tra le finanziabili e l'Organismo di Ricerca no?

**R.** Ai sensi dell'art. 18, c. 1 del bando, nella FASE 2 i Piani di Innovazione Aziendale sono valutati secondo i criteri riportati nella tabella D allo stesso art. 18.

In caso di presentazione congiunta di un Piano di Innovazione Aziendale fra un'impresa ed un' Organismo di Ricerca, ogni soggetto partecipante presenta la propria richiesta di accesso alla FASE 2 con l'esposizione delle spese di propria competenza, ed ad ogni Piano di Sviluppo Aziendale viene assegnato un punteggio ai sensi dell'art. 28 del Bando. Per gli Organismi di Ricerca, non vengono considerati i dati di bilancio e i dati del quadro finanziario, e quindi, in corrispondenza dei punteggi D 3.4 e D 4.2 vengono assegnati dei punteggi standardizzati.

Nel caso in cui, a seguito dell'attività istruttoria prevista dagli art. 27 e ss del Bando, il Piano di Innovazione Aziendale presentato dall'Organismo di Ricerca risulti avere esito istruttorio non positivo, l'agevolazione del Piano di Innovazione Aziendale delle imprese collegate è subordinata all'effettiva realizzazione del Piano di Innovazione congiunto anche da parte dell'Organismo di Ricerca.

Ai sensi dell'art. 17, c. 4, l'agevolazione del Piano di Sviluppo Aziendale presentato dall'Organismo di ricerca è subordinato all'agevolazione del Piano di Sviluppo Aziendale dell'impresa a cui è collegato, quindi, nel caso in cui le istanze di agevolazione delle imprese collegate ad un Organismo di Ricerca risultino non agevolabili, risulta di conseguenza non agevolabile anche l'istanza dell'Organismo di Ricerca.

**5 b)**

**D.** Qual è l'intensità di agevolazione per il Piano degli Investimenti Produttivi per "IMPRESE NON PRIORITARIE" che richiedono l'agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008?

**R.** Come previsto dall'art. 9, c. 1 del Bando, le intensità di agevolazione per le agevolazioni concesse dal 01.01.2011 sono ridotte come segue, per Piani di Investimenti Produttivi ubicati in sezioni censuarie ammesse:

- piccole imprese 35% ESL
- medie imprese 25% ESL
- grandi imprese 15% ESL

Sempre relativamente al Piano degli Investimenti Produttivi, le "IMPRESE NON PRIORITARIE" che, a seguito delle risultanze istruttorie di FASE 2, dovessero risultare agevolate a valere su risorse rese disponibili a seguito di istruttoria non positiva in Fase 2 o rinuncia o revoca di iniziative già agevolate con la Determinazione n. 8730/1278 del 31/12/2010 - "Imprese prioritarie"-, potranno beneficiare delle intensità previste al 31/12/2010.

**C – REQUISITI**

**1 c)**

**D.** In relazione alla griglia di valutazione di cui all'art. 25, siamo a richiedere quando ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- a) Inserimento in Accordo di Programma dei PFSL;
- b) Localizzazione in aree di crisi individuate dalla normativa regionale.

**R.** L'art. 5 comma 4 del Bando P.I.A. Industria Artigianato e Servizi stabilisce quanto segue:

*“Qualora l’iniziativa imprenditoriale sia ricompresa nell’Accordo di Programma previsto dai “Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL)” come intervento proposto da un’impresa qualificata quale “Impresa Prioritaria”, questa beneficia di una premialità a condizione che la domanda di accesso sia presentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo e/o dalla pubblicazione dello strumento regionale di agevolazione per il quale ha presentato la Manifestazione di Interesse e, comunque, entro i termini previsti per la presentazione delle domande nelle procedure regionali di cui sopra.*

*Gli impegni assunti e richiamati nelle schede intervento dell’Accordo di Programma del PFSL e in particolare, la localizzazione nell’area interessata dall’Accordo di Programma, la tipologia di attività economica, la dimensione minima dell’investimento e massima in riferimento al contributo concedibile ed il numero di occupati indicati a regime costituiscono un vincolo che deve essere confermato nella domanda di accesso del PIA. Qualora nella domanda di accesso non siano confermati gli impegni di cui sopra, la stessa domanda non beneficia dell’attribuzione dello specifico punteggio premiale previsto dalla griglia di valutazione”*

Pertanto, qualora alla data di presentazione della domanda di accesso, il soggetto richiedente abbia già sottoscritto un accordo di programma previsto dai Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (al momento è stato stipulato solo l’Accordo di Programma per l’area di Tossilo), usufruirà del punteggio premiale relativo.

In relazione alla “Localizzazione in aree di crisi individuate dalla normativa regionale”, in caso di Piano di Sviluppo Aziendale ubicato in aree industriali (ASI, ZIR, NI, PIP) individuate come “aree di crisi” dall’art. 2, comma 38 della L.R. 3/2009, l’azienda usufruirà del punteggio premiale relativo.

**2 c)**

- D.** Relativamente alla griglia di valutazione di cui all’art. 25, nelle *“imprese di nuova costituzione e/o soggetti che non dispongono dell’ultimo bilancio approvato”* (criterio V2.2) e nelle *“imprese di nuova costituzione e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci approvati”* (criterio V4.1), rientrano le imprese già costituite in anni precedenti ma non attive alla data di presentazione della domanda di accesso?
- R.** In relazione ai criteri V2.2 e V4.1, si considerano imprese che non dispongono rispettivamente dell’ultimo o degli ultimi due bilanci anche le imprese regolarmente costituite negli anni precedenti la presentazione della domanda di accesso ma che, al momento della presentazione stessa risultano inattive presso la competente camera di commercio sin dalla loro costituzione (valore della produzione o dichiarazione IVA pari a 0).

**3 c)**

- D.** Relativamente alla griglia di valutazione di cui all’art. 25, per i criteri V4.1 e V4.2, dove vanno indicati i nuovi mezzi propri in denaro da considerare per il calcolo del punteggio?
- R.** All’interno dell’applicativo informatico di domanda, è prevista, nella sezione “Indicatori per la valutazione”, la voce “Apporto di nuovi mezzi propri in denaro per il Piano di Sviluppo Aziendale”, in corrispondenza del quale il soggetto richiedente deve indicare l’importo di detti mezzi propri. Tale importo, da indicare in valore monetario e non in percentuale dei nuovi mezzi propri in denaro in relazione all’importo dell’investimento, verrà utilizzato nel calcolo degli indicatori V4.1 e V4.2.

**4 c)**

- D.** Cosa si intende per “apporto di nuovi mezzi propri in denaro”?
- R.** Per le imprese di nuova costituzione e/o che non dispongono degli ultimi due bilanci approvati, si intende “apporto di nuovi mezzi propri in denaro” esclusivamente i versamenti di nuovi mezzi propri effettuati dai soci in denaro per aumento capitale sociale o patrimonio netto, effettuati a partire dall’anno di presentazione della domanda e sino alla chiusura del programma.  
Ai sensi della determinazione n. 7959/1190 del 26/11/2010, per le imprese che dispongono degli ultimi due bilanci approvati, fermo restando quanto sopra previsto, si intende apporto di nuovi mezzi propri in denaro anche l’aumento di capitale o il conferimento dei soci in c/aumento del capitale sociale mediante l’utilizzo di riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione, risultanti dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di accesso. Ai fini

della determinazione dell'importo di mezzi propri, il Soggetto Attuatore può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso, con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di accesso ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevarsi se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attività immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

**5 c)**

- D.** E' possibile considerare apporto di nuovi mezzi propri in denaro l'utilizzo di utili in corso di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di accesso alla FASE 2, risultanti da situazioni contabili redatte dall'impresa?
- R.** Gli utili in corso di realizzazione non possono essere considerati "apporto di mezzi propri in denaro". Considerato quanto previsto dall'art.1 della Determinazione n.. 1528/135 del 09/03/2011 e dalla precedente FAQ 4 c), possono essere utilmente considerabili quali "apporto di nuovi mezzi propri in denaro" anche utili maturati dopo la presentazione della domanda di accesso, purché i relativi bilanci risultino già chiusi ed approvati alla data di presentazione della richiesta di accesso alla FASE 2. Anche in questo caso la destinazione degli utili deve risultare da verbale di assemblea dei soci.

**6 c)**

- D.** Qual è l'importo minimo del contributo finanziario che devono apportare i soggetti richiedenti?
- R.** L'art. 5, c. 6 del bando prevede che il soggetto richiedente "*deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno al 25% dei costi ammissibili in una qualsiasi forma priva di sostegno pubblico, attraverso risorse proprie o anche mediante finanziamento esterno [..]*". A tal fine possono essere utilmente considerati anche finanziamenti esterni esenti da ogni forma di aiuto pubblico. Tale apporto è verificato in riferimento all'intero Piano di Sviluppo Aziendale, con eccezione dei Piani della Formazione Aziendale e dell'Innovazione Aziendale qualora per la tipologia del soggetto sia possibile concedere un'intensità di aiuto superiore al 75%.

**7 c)**

- D.** Cosa si intende per "apporto di nuovi mezzi propri" ai fini del calcolo degli indicatori A 11.1, C 2.2, D 4.1, E 8.1?
- R.** Per "apporto di nuovi mezzi propri" ai fini del calcolo degli indicatori di FASE 2 (Tabella A, art. 10; Tabella C, art. 14; Tabella D, art. 18; Tabella E, art. 22) si intende quanto già definito alla precedente FAQ 4 c) per "apporto di nuovi mezzi propri in denaro":

**8 c)**

- D.** E' possibile, all'interno del Piano di Formazione Aziendale, variare il fornitore per uno o più interventi formativi? Quali sono gli adempimenti relativi all'accreditamento per il soggetto erogante la formazione e le sedi corsuali richiamate al punto 13 dell'Elenco dei documenti obbligatori da presentare per la FASE 2 relativi al Piano di Formazione Aziendale – allegato A?
- R.** Considerato che la qualificazione dei fornitori degli interventi formativi non ha contribuito alla determinazione del punteggio assegnato alle imprese richiedenti in FASE 1, è possibile procedere

alla variazione dei suddetti fornitori fra FASE 1 e FASE 2. I fornitori degli interventi formativi devono rispettare le previsioni del Decreto n. 10 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, espressamente richiamato dal Vademecum per l'Operatore, in termini di iscrizione all'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" e di accreditamento delle sedi formative. A tal fine l'impresa deve allegare, in fase di partecipazione al bando, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti summenzionati, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura in originale o copia conforme), ai sensi degli art. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, dichiarazione di impegno all'iscrizione ed all'accREDITAMENTO prima dell'avvio delle attività formative, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura in originale o copia conforme);

## **D – ATTIVITA' AMMISSIBILI**

### **1 d)**

- D.** L'articolo 5 del Bando PIA INDUSTRIA 2010 annovera il settore della costruzione navale fra i settori esclusi in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.800/2008 (articolo 1 comma f). Devo dedurre che le attività identificate dalla Classificazione ATECO 2007 ai codici C 30.11 (Costruzione di navi e strutture galleggianti) e C 30.12 (Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive) non sono ammissibili alle agevolazioni del PIA INDUSTRIA 2010?
- R.** All'art. 5, c. 1, lett. f), il Bando prevede l'esclusione degli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale. Per "costruzione navale" si intende la costruzione di navi d'alto mare a propulsione autonoma – cfr. **DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO ALLA COSTRUZIONE NAVALE** (2003/C 317/06), pubblicato GUCE C 317/11. L'esclusione prevista dal bando riguarda quindi solo le attività rientranti nella precedente definizione.

## **E – PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCESSO/RICHIESTA DI ACCESSO**

### **1 e)**

- D.** Nel caso di presentazione di richiesta di accesso alla FASE 2 da parte di un Organismo di Ricerca, quale documentazione va allegata alla suddetta richiesta?
- R.** Nel caso di presentazione di richiesta di accesso alla FASE 2 da parte di un Organismo di Ricerca di diritto pubblico, alla richiesta di accesso alla FASE 2 deve essere allegata la documentazione riportata ai seguenti punti dell'elenco della documentazione per il Piano di Innovazione Aziendale: 1), 2), 5), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 23), 24).

Nel caso di presentazione di richiesta di accesso alla FASE 2 da parte di un Organismo di Ricerca di diritto privato costituito in forma di impresa, alla richiesta di accesso alla FASE 2 deve essere allegata tutta la documentazione prevista dal suddetto elenco, tranne i punti 8) e 20).

### **2 e)**

- D.** Nel caso di presentazione di richiesta di accesso alla FASE 2 in forma congiunta da parte di una impresa e di un Organismo di Ricerca, va presentata un solo Piano Descrittivo ed un solo Studio di Fattibilità?
- R.** Nel caso di presentazione di un Piano di Innovazione Aziendale per FASE 2 in forma congiunta da parte di una o più imprese e di un Organismo di Ricerca, tutti i soggetti richiedenti devono presentare la propria richiesta di accesso corredata dalla documentazione obbligatoria prevista; ad ogni richiesta di accesso va allegato lo specifico Piano descrittivo (allegato D).  
Lo Studio di Fattibilità per un Piano di Innovazione Aziendale presentato in forma congiunta da parte di una o più imprese e di un Organismo di Ricerca, riferendosi ad un programma congiunto, può essere rappresentato da un documento unitario, che ogni singolo richiedente dovrà allegare alla propria richiesta di accesso alla FASE 2.